

Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.**

**Art. 54 quater**

*(Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni)(1)*

1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR è autorizzata ad approvare, ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006, i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021